

Seduta del

2 0 APR. 2017

L'anno duemiladiciassette, addì **20 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0028067 del 13 aprile 2017, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

omissis.....

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof.ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, i Rappresentanti del personale: Carlo D'Addio, Tiziana Germani, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

**Assistono:** il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati: prof. Irene Bozzoni, i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi, prof. Bruno Botta.


Assenti giustificati: prof. Giuseppe Piras, Prof. Mauro Rota, sig. Pietro Maioli.

Assenti: sig. Matteo Catananti.

II Presidente, I'adunanza valid	constatata lamente cost	l'esistenza ituita ed apre	del la se	numero eduta.	legale,	dichiara
		missis				



Seduta del



MUMBERSITY DI ROMA

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA SAPIENZA E STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Da parte del Prof. Marco Oliverio, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", è recentemente pervenuta la bozza di un accordo quadro di collaborazione scientifica da stipularsi con la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) di Napoli.

Al riguardo, si rappresenta che la SZN, Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale sottoposta alle competenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita.

L'accordo, di durata quadriennale, è volto all'individuazione ed allo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione, ricerca congiunta, formazione e divulgazione scientifica nelle aree delle scienze del mare, del monitoraggio ambientale, delle tecnologie per il mare, e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 dell'Accordo in argomento ed ai sensi degli ordinamenti e regolamenti interni delle Parti.

In particolare, le Parti coopereranno per:

 favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica;

 sensibilizzare e formare l'opinione pubblica adeguatamente in merito ai temi di comune interesse, diffondendo la conoscenza degli avanzamenti nelle ricerche sulla biodiversità marina, dei migliori ritrovati della scienza e delle migliori tecnologie;

 promuovere forme di collaborazione con soggetti eventualmente interessati all'oggetto dell'Accordo;

 supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dalle Parti:

 promuovere azioni di potenziamento, di integrazione e di condivisione delle dotazioni tecnologiche esistenti in territorio italiano interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;

Seduta del

SAPIEMZA UNIVERSITA' DI ROMA 7 Area supporto air corra e Trasferimento Transpiso - Asurtt Ufficio Fund air a e Prespeti fundiversitari Settore Confederationi e fundiversitari Capo del Settore Confederationi e fundiversitari

SA DIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze nei confronti di una massa variegata di possibili "utenti";

favorire studi, analisi e rapporti riguardanti la scienza e le tecnologie del mare, degli ecosistemi marini, e, più in generale, dei temi di ricerca comuni alle Parti.

Le Parti concordano che le modalità e le forme di collaborazione saranno disciplinate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative, che saranno oggetto di approvazione ai sensi dei rispettivi Statuti e regolamenti interni.

Le Convenzioni Operative individueranno per ciascuna delle Parti le strutture scientifiche coinvolte e disciplineranno la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

Sono previsti due Responsabili scientifici, uno per ciascuna delle Parti.

Inoltre, allo scopo di coordinare e promuovere le iniziative oggetto dell'Accordo, è previsto un Comitato di Gestione composto, oltre che dai responsabili delle Parti, da un altro membro per ciascuno dei contraenti, che saranno nominati alla ratifica dell'atto.

Allegato parte integrante: testo accordo quadro di collaborazione scientifica



Seduta del

20 APR. 2017

.....OMISSIS.....

## **DELIBERAZIONE N. 90/17**

## IL SENATO ACCADEMICO

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato il testo dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra Sapienza e la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) di Napoli;
- Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- Presenti e votanti 23: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari, D'Addio, Ferri, Marotta, Bianchi, Cofone, Folchi

## **DELIBERA**

di approvare, per la parte di competenza, la stipula dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra Sapienza e la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) di Napoli.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE Renato Masiani

...... O M I S S I S .......

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA e	
DIDATTICA	
TRA	
Stazione Zoologica Anton Dohrn (nel seguito denominata per brevità SZN) con	
sede legale in Napoli, Villa Comunale, cap 80121, P.IVA 04894530635, qui	
rappresentata dal Presidente, Prof. Roberto Danovaro,	
E	
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (nel seguito denominata per	
 brevità "Sapienza"), con sede legale in Roma (Italia), piazzale Aldo Moro 5, qui	
rappresentata dal Rettore, professor Eugenio Gaudio	
(SZN e Sapienza nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente,	
anche le "Parti")	
PREMESSO CHE:	
o la SZN, disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge	
20 novembre 1982 n. 886, è Ente nazionale di ricerca a carattere non	
strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991,	
sottoposta alle competenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della	
Ricerca attribuitegli dal decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213;	
o la SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso	
collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle	
conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al	
miglioramento della qualità della vita;	
o la SZN svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di	

eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento	
delle conoscenze, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti	
sia pubblici che privati;	
o la SZN per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto può stipulare	
accordi e convenzioni;	
O Sapienza è un istituto universitario pubblico, che opera in tutti i settori della	
formazione e della Ricerca universitaria, ed in particolare nel campo delle	
scienze della vita e delle scienze naturali;	
o SZN e Sapienza hanno comune interesse a lavorare congiuntamente sulle	
tematiche di ricerche legate alle scienze del mare, all'innovazione tecnologica,	
alla valorizzazione e divulgazione della ricerca scientifica e alla formazione	
interdisciplinare;	
o la sinergia tra Sapienza e SZN può stimolare importanti occasioni di confronto,	
di sviluppo e di approfondimento di problematiche di comune interesse;	
o la SZN dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di	
confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di	
ricerca, nonché di divulgazione;	
O Sapienza dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado	
di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione	
interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;	
o l'art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di	
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché	
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema	
universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento	
svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi	

	Pag. 3 di 11
della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di	
competenza in ambito formativo;	
o Sapienza e SZN possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti,	
Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e	
scuole di ogni ordine e grado.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 (Premesse)	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e si considerano	
integralmente riportate nel presente articolo.	
Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)	
Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare	
riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente	
attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla	
normativa vigente.	
Art. 3 (Oggetto)	
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e dei	
rispettivi fini istituzionali riconosciuti dagli Statuti, cooperano per l'individuazione	
e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione, ricerca congiunta,	
formazione e divulgazione scientifica nelle aree delle scienze del mare, del	
monitoraggio ambientale, delle tecnologie per il mare, e, più in generale, nei campi	

		Pag. 4 di 11
di azione s	specifici dei due Enti.	
Le modali	ità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di	
specifiche	convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo	
ed ai sensi	degli ordinamenti e regolamenti interni delle Parti.	
Le Parti ir	ntendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione	
della inno	vazione in genere.	
In particol	are, le Parti si propongono di:	
o favorir	e lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di	
innova	zione tecnologica;	
o sensibi	lizzare e formare l'opinione pubblica adeguatamente in merito ai temi di	
comun	e interesse, diffondendo la conoscenza degli avanzamenti nelle ricerche	
sulla b	iodiversità marina, dei migliori ritrovati della scienza e delle migliori	
tecnolo	ogie;	
o promuc	overe forme di collaborazione con soggetti eventualmente interessati	
all'ogg	etto del presente Accordo;	
o suppor	tare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dalle Parti;	
o promuc	overe azioni di potenziamento, di integrazione e di condivisione delle	
dotazio	oni tecnologiche esistenti in territorio italiano interfacciandosi con la realtà	
europe	a ed internazionale;	
o promuc	overe eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle	
tecnolo	ogie e delle conoscenze nei confronti di una massa variegata di possibili	
"utenti	"··	
o favorir	e studi, analisi e rapporti riguardanti la scienza e le tecnologie del mare,	
degli e	cosistemi marini, e, più in generale, dei temi di ricerca comuni alle Parti.	
Gli obietti	vi del presente accordo quadro potranno essere perseguiti anche attuando	

	Pag. 5 di 11
programmi di scambio di personale tra le Parti.	
Art. 4 (Obblighi delle Parti)	
Le Parti si impegnano a cooperare mettendo in comune, ove possibile le competenze	
ed esperienze nelle tematiche di cui all'oggetto.	
Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:	
o attività congiunta di ricerca e formazione;	
o interscambio di competenze scientifiche e tecnologiche;	
o mobilità del personale;	
o azioni per la valorizzazione della ricerca congiunta;	
o accesso ed implementazione di infrastrutture di ricerca;	
o accesso a dati scientifici;	
o tesi di Laurea Magistrale sperimentali;	
o Dottorati di Ricerca;	
Tali azioni si svilupperanno anche tramite opportune collaborazioni e sinergie con	
Enti, con Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo. Per la	
realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione	
risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle	
Convenzioni operative previste dall'art. 5.	
Art. 5 (Convenzioni operative)	
Le Parti concordano che le modalità e le forme di collaborazione saranno	
disciplinate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative, che saranno	
oggetto di approvazione ai sensi dei rispettivi Statuti e regolamenti interni.	
Le Convenzioni Operative individueranno per ciascuna delle Parti le strutture	

\_

\_

scientifiche coinvolte e disciplineranno la gestione delle risorse umane e strumentali	
appositamente dedicate.	
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a)	
attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di	
svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e	
messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle	
singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.	
Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà	
intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed	
ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.	
Art. 6 (Coperture assicurative)	
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli	
studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione del presente Accordo	
Quadro e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.	
Art. 7 (Risorse)	
Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.	
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie	
risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le	
modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.	
 Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di	
finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca,	
dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri	
Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.	

Art. 8 (Responsabili dell'Accordo)	
Responsabili scientifici del presente accordo sono nominati per le Parti:	
- per Sapienza: <u>Prof. Marco Oliverio</u> , Professore ordinario presso il	
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", e-mail:	
marco.oliverio@uniroma1.it	
- per la Stazione Zoologica Anton Dohrn: <u>Dott.ssa Adrianna Ianora</u> , Dirigente di	
Ricerca presso la Sezione di Ricerca Ecologia Marina Integrata, e-mail:	
adrianna.ianora@szn.it	
Allo scopo di coordinare e promuovere le iniziative oggetto del presente accordo	
quadro, è previsto un Comitato di Gestione composto dai responsabili delle Parti e	
da un altro membro per ciascuno dei contraenti, che saranno nominati alla ratifica	
del presente accordo.	
Art. 9 (Proprietà Intellettuale)	
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto	
concerne le informazioni, i dati, il know - how, le notizie che le stesse scambiano	
durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle	
informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento	
amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo	
consenso della Parte da cui tali dati provengono.	
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella	
piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle	
altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di	
alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia	

espressamente e previamente previsto.	
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere	
utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso	
consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte	
definita "titolare".	
Art. 10 (Tutela dei dati personali)	
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo,	
scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o	
fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno	
considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per	
scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del	
presente Accordo.	
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le	
finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità	
e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.	
Art. 11 (Visibilità dell'Accordo Quadro)	
Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto	
del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione	
attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune	
attività di comunicazione.	
Art. 12 (Durata)	
Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua	

sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto	
scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi	
all'altro contraente a mezzo di PEC entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del	
presente Accordo Quadro.	
Il presente Accordo-Quadro è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24	
D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge	
241/1990 come aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n.	
221/2012.	
L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del	
D.P.R. n. 642/1972, è assolta congiuntamente dalle Parti.	
Art. 13 ( Modifiche e Recesso)	
Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si	
è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse	
opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali	
modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.	
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o	
corrispettivi, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC all'altra Parte con un	
preavviso di almeno tre mesi.	
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente,	
salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.	
Art. 14 (Nullità parziale)	
 Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di	
impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o	

	Pag. 10 di 11
parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del	
rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419	
del Codice Civile.	
 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti	
 provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino	
 possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di	
superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di	
 attuazione.	
 Art. 15 (Comunicazioni)	
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto	
altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le	
 sedi istituzionali dei firmatari.	
 Art. 16 (Registrazione)	
 Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della	
 Tariffa Parte II allegata al DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico	
della parte richiedente.	
 Art. 17 (Rinvii e Foro Competente)	
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme	
vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del	
 presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro	
 competente sarà quello di Roma.	
	_